

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS
PROVINCIA DI AVELLINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 06 del 25.01.2014

OGGETTO: Riconoscimento Debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 1736/2011 del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi.

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **venticinque** del mese di **gennaio**, alle ore 10,35, nella sala consiliare del Comune suddetto. Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Sigg. consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
CAPOZZA Gerardo	X		DI PIETRO Gerardo	X	
CARINO Carmine		X	PENNELLA Pietro	X	
CAPUTO Massimiliano	X		DI SANTO Rocco	X	
MARIANI Pietro Gerardo	X		DI PIETRO Giuseppe	X	
CAPUTO Fiorella	X		GRIPPO Francesco	X	
ZUCCARDI Antonio		X	DE LUCA Giampaolo	X	
BRACCIA Angelo Maria	X				

PRESENTI n. 11 ASSENTI n. 2

Presiede l'adunanza il dott. Gerardo Capozza, nella sua qualità di Sindaco.


Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D. L. vo 18 agosto 2000, n. 267, così come di seguito riportati:

Per la regolarità tecnica: favorevole.

Per la regolarità contabile: favorevole.



.....

.....

Si allontana il consigliere De Luca. Presenti n. dieci

Relaziona il Sindaco: con sentenza n. 1736/2011 del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, il Comune di Morra De Sanctis è stato condannato a risarcire per oltre 360.000,00 euro, oltre accessori, i coniugi Braccia - Maccia. La sentenza, pur dichiarando corresponsabile dei danni il geom. Caruso, pone a carico del Comune il pagamento dell'intero risarcimento con obbligo del Caruso di versare al Comune la metà di dette somme. Nei confronti della descritta sentenza è stato proposto appello, che è tuttora pendente presso la Corte di Appello di Napoli. Abbiamo chiesto, in sede di giudizio di appello, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, ma la nostra istanza è stata respinta. Siamo, quindi, in presenza di una sentenza esecutiva ed è necessario procedere al pagamento in favore della controparte al fine di evitare ulteriori aggravii alle casse delle ente in caso di procedimenti esecutivi promossi dalla controparte. Voglio evidenziare come i coniugi Braccia - Maccia abbiano costruito l'immobile, che asseriscono abbia subito danni per fatto del Comune, in difformità a quanto previsto dalla perizia redatta dal loro geologo. In ogni caso, la somma a cui è stato condannato il Comune, 360.000,00 euro, è eccessiva considerando il valore degli immobili a Morra. E' assolutamente necessario attivarsi per il recupero del 50% di quanto pagheremo nei confronti degli eredi del geom. Caruso con la formalizzazione di apposito incarico agli stessi legali che assistono il Comune nel giudizio di appello.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art.194 del D.L.vo n.267/2000 prevede che gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) sentenze esecutive;
 - b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
- I sigg.ri Braccia Carmine e Maccia Adelina, con atto notificato in data 13.05.2003, citavano in giudizio presso il Tribunale di Sant' Angelo dei Lombardi il Comune di Morra de Sanctis per ottenere il risarcimento dei danni, che affermavano essere stati causati ad alcuni immobili di loro proprietà, ubicati in Morra De Sanctis, contrada Orcomone, da un movimento franoso cagionato dalla realizzazione di lavori appaltati da questo Comune;
- Questo ente si costituiva in giudizio, chiamando in causa il geom. Carmine Caruso, progettista e direttore dei lavori di ripristino della strada comunale Arcoli – Orcomone, che avrebbero cagionato il danno lamentato dai coniugi Braccia - Maccia;

- con sentenza n. 1736/2011, depositata in cancelleria il 16 agosto 2011, il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi: accoglieva la domanda degli attori e condannava il Comune di Morra De Sanctis al pagamento in favore di Braccia Carmine e Maccia Adelina del risarcimento danni di euro 360.380,65, oltre interessi legali dal 21 gennaio 2003 e interessi e rivalutazione dalla data della sentenza all'effettivo soddisfo; condannava il Comune al rimborso delle spese processuali in favore dell'attore, liquidandole in euro 432,00 per spese, euro 5.000,00 per diritti ed euro 15.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge; poneva definitivamente a carico del Comune le spese di C.T.U., già liquidate in corso di causa; accoglieva la domanda di garanzia del Comune nei confronti del Caruso, condannandolo a versare al Comune la metà delle somme da corrispondere all'attore a titolo di risarcimento dei danni, di spese processuali e di spese di C.T.U.;
- con Decreto sindacale prot. n. 4818 del 23 settembre 2011, veniva stabilito di proporre appello avverso la descritta sentenza n. 1736/2011 del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, incaricando del patrocinio legale di questo ente il prof. Avv. Giovanni Verde e l'avv. Gerarda Pennella;
- attualmente pende giudizio presso la Corte di Appello di Napoli;

Rilevato che:

- Le somme sopra descritte derivano dalla sentenza n. 1736/2011 del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, depositata in cancelleria il 16 agosto 2011;
- è opportuno, in considerazione di tutto quanto sopra esposto, provvedere con urgenza al riconoscimento del debito in argomento, attesa la presenza di un provvedimento giurisdizionale esecutivo;

Ritenuto, per le motivazioni premesse, dover provvedere al riconoscimento del descritto debito;

con la seguente votazione: presenti n. dieci; favorevoli n. dieci;

DELIBERA

1. per le motivazioni in premessa, che si intendono qui integralmente riportate, di riconoscere - al fine di evitare ulteriori danni all'Ente e salva ogni pregressa responsabilità per azioni od omissioni che hanno portato alla descritta situazione di fatto - ai sensi dell'art.194, comma 1, lett. a), del D.L.vo n. 267/2000, il seguente debito fuori bilancio, derivante dalla sentenza n. 1736/2011 del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, depositata in cancelleria il 16 agosto 2011 (All.1), nei confronti dei sigg. ri Braccia Carmine e Maccia Adelina: euro 360.380,65 per sorta, oltre interessi e rivalutazione come in sentenza; euro 28.980,00 per spese legali; euro 1.500,00 per spese c.t.u.;
2. di attivare azione di recupero nei confronti del geom. Carmine Caruso per la metà delle somme da corrispondere ai coniugi Braccia – Maccia a titolo di risarcimento dei danni, di spese processuali e di spese di C.T.U., come stabilito dalla sentenza n. 1736/2011 del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi;

3. di dare mandato alla Giunta comunale di reperire fonti di finanziamento per far fronte al debito sopra riconosciuto;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento alla procura Corte dei conti ed al Revisore dei conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27.12.2002, n. 289.

Rientra il consigliere De Luca. Presenti n. undici

30-8-2011
4404

Sindaco
Ass. M. Caputo
Ufficio Giudice
Cofe. Ignazio
Cofe. Prof. ...



R.G.A.C. n. 262/2003

434/11
1736
515/11
Levita

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, in persona del dott. Luigi Levita, ha pronunciato, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 132 c.p.c., la seguente

oggetto:
responsabilità
extracontrattuale

SENTENZA

nella causa **262/2003** RGAC ad oggetto **Responsabilità extracontrattuale** vertente

TRA

BRACCIA Carmine, nato il 25.6.1947 a Morra De Sanctis (c.f. BRCCMN47H25F744I), rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Gargano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Sturno alla via Tre Santi n. 38, giusta mandato a margine dell'atto di citazione

ATTORE

E

82000950620

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gerarda Pennella (in sostituzione dell'avv. Gianpaolo de Luca) - giusta provvedimento sindacale n. 5276 del 20.10.2009 - in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione, presso il cui studio elettivamente domicilia in Montella, via Verteglia n. 10

CONVENUTO

CARUSO Carmine, nato a San Nazzaro Calvi il 16.7.1933 (c.f. CRSCMN33L16B449C), rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Tanga (in sostituzione dell'avv. Antonio Frattolillo), con il quale elettivamente domicilia in Montella, via del Corso n. 1, presso lo studio dell'avv. Raffaele Doria, giusta mandato con procura a margine della comparsa di costituzione

TERZO CHIAMATO IN CAUSA

CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'udienza del 27 aprile 2011 le parti precisavano le rispettive conclusioni, che s'intendono qui ripetute e trascritte, e questo Giudice tratteneva la causa in decisione, previa

assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.

FATTO E DIRITTO

Con citazione regolarmente notificata, Braccia Carmine premetteva di essere proprietario di diversi immobili in Morra De Sanctis alla contrada Orcone, immobili interessati da un movimento franoso cagionato dalla realizzazione dei lavori di ripristino della strada comunale Arcoll - Orcomone I, appaltati dallo stesso comune di Morra; evidenziava che l'inesatta esecuzione dei medesimi aveva causato danni alle sue proprietà, ragion per cui adiva la giustizia, chiedendo il risarcimento dei danni, oltre interessi legali; il tutto, con vittoria delle spese di lite.

Radicatosi il contraddittorio, si costituiva il Comune di Morra De Sanctis, deducendo la corretta esecuzione dei lavori, contestando la quantificazione dei danni operata dall'attore e, in subordine, chiamando in causa il geometra Caruso Carmine, progettista e direttore dei lavori *de quibus*, per il caso di eventuale soccombenza ed ai fini di rivalsa; chiedeva pertanto il rigetto della domanda e, in via subordinata, la condanna del terzo chiamato; il tutto, con vittoria delle spese di lite.

Si costituiva quindi Caruso Carmine, eccependo in via preliminare la prescrizione del diritto al risarcimento del danno e, nel merito, affermando la piena correttezza della propria prestazione professionale; chiedeva pertanto di essere tenuto indenne dalla domanda attorea, con vittoria delle spese di lite.

Espletata la fase istruttoria, il Giudice istruttore nominava CTU nella persona dell'ing. Luigi Parenti, il quale depositava la propria relazione peritale in data 4 aprile 2007, per poi rendere chiarimenti con ulteriore relazione del 2 luglio 2008; il precedente istruttore rinviava quindi *per esame CTU* all'udienza del 3 dicembre 2008, per poi ulteriormente rinviare, per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 11 novembre 2009; in siffatta udienza, stante la sopravvenuta revoca del mandato difensivo ad una delle parti, questo Giudice rinviava in prosieguo all'udienza del 16 dicembre 2009, udienza nel corso della quale la causa veniva trattata in decisione.

Rimessa tuttavia la causa sul ruolo con ordinanza del 7 aprile 2010, si procedeva ad affidamento di incarico integrativo al consulente, il quale depositava nuovo elaborato peritale in data 7.4.2011; all'udienza del 27 aprile 2011 le parti precisavano le rispettive conclusioni e questo Giudice tratteneva la causa in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.

La domanda è fondata e va accolta, per le considerazioni che di seguito si espongono.

Ed infatti, il fatto storico dedotto in citazione, oltre che non contestato dalle parti, è stato ampiamente provato dalle deposizioni - lineari, coerenti, attendibili e degne di totale credito - dei testi escussi, i quali hanno confermato che l'abitazione dell'attore, a partire dal 1999, subiva microlesioni negli intonaci e, successivamente, un vero e proprio dissesto (testi Cardone e Gallo), con lesioni alle pareti e danneggiamento della pavimentazione antistante la casa; anche il teste Pugliese, estensore di una consulenza tecnica di parte, ha confermato in giudizio il contenuto della medesima, dando conto di una evidente *concomitanza del fenomeno franoso con il*

ripristino della strada comunale, ritenuto quale antecedente causale dei danni subiti dall'attore.

Quanto poi all'accertamento dei danni lamentati, del nesso causale e delle modalità di ristoro, questo Giudice non può che fare riferimento alla valutazione tecnica compiuta in maniera approfondita dal CTU, alle cui conclusioni espressamente fa rinvio.

L'elaborato del CTU, fondato non soltanto sull'osservazione diretta dei luoghi di causa ma anche sull'accurata valutazione della documentazione proveniente dalle parti e dai pubblici uffici, in una con le rispettive allegazioni, appare infatti immune da censure sotto il profilo logico e può, pertanto, essere posto a base della presente decisione (giurisprudenza pacifica in tal senso: cfr. Cass. Civ., Sez. I, 9 gennaio 2009, n. 282; Cass. Civ., Sez. III, 6 settembre 2007, n. 18688; Cass. Civ., Sez. I, 3 aprile 2007, n. 8355; Cass. Civ., Sez. I, 13 dicembre 2006, n. 26694; Cass. Civ., Sez. I, 20 aprile 2006, n. 9178; Cass. Civ., Sez. III, 6 ottobre 2005, n. 19475; Cass. Civ., Sez. I, 20 maggio 2005, n. 10668).

L'ausiliario infatti, ha puntualmente dato conto dello stato dei luoghi, evidenziando la piena sussistenza della situazione lamentata dall'attore (movimento franoso con conseguente rovina dei fabbricati e delle pertinenze: quesito A del primo incarico peritale) e la ricaduta dell'area interessata dai fabbricati in ditta Braccia in prossimità della testata del complesso franoso descritto, sottolineando che *"le congenite condizioni di precaria stabilità morfologica ... a causa delle massicce infiltrazioni idriche naturali e di quelle determinate con l'impostazione errata delle opere esistenti, hanno determinato movimenti di massa generali"*.

Analizzando la documentazione amministrativa, il CTU ha altresì sottolineato che i lavori stradali di cui è causa non furono mai ultimati né collaudati, dopo essere stati sospesi e ripresi più volte ed essere stati oggetto di due perizie di variante, tanto che la stessa Commissione di collaudo aveva modo di rappresentare nei propri scritti – fra l'altro – che bisognasse *"estendere gli studi geologici e geotecnici alla zona oggetto dei lavori per migliorare la stabilità del sottofondo stradale ai fini della conservazione del manufatto essendo la zona notoriamente interessata da movimenti franosi"*.

Il CTU ha quindi concluso ritenendo che la causa provocatrice principale della frana fosse stata la *mancata regimazione delle acque esterne e sotterranee*, determinata da una inadeguata progettazione dei drenaggi sotterranei in dispregio delle stesse indicazioni della Commissione di collaudo (quesito B di cui al mandato originario).

Accertato il nesso causale, il CTU ha infine quantificato in euro 358.280,65 l'importo necessario per il ripristino dello *status quo ante*, con valutazione congrua, tecnicamente ineccepibile ed analiticamente giustificata, che questo Giudice fa propria (quesito n. 4 dell'ordinanza di conferimento dell'incarico integrativo: pag. 25ss. dell'elaborato).

A tale somma va aggiunto il risarcimento del danno subito dall'attore per il canone locativo sostenuto dal 21.1.2003 (data in cui egli ha dovuto sgomberare i propri immobili a seguito di un'ordinanza di sgombero) sino al 12.3.2004 (momento in cui ha acquistato un nuovo immobile di proprietà), per un totale di euro 2.100,00 (risultante dall'applicazione di un canone locativo medio di 150,00 euro per 14 mensilità, che il CTU ha individuato sulla scorta di una condivisibile e puntuale analisi di mercato (pag. 28 dell'elaborato).

Il totale dovuto all'attore è pertanto pari ad euro 360.380,65.

Né possono trovare ingegno, dal punto, le deduzioni del convenuto Comune di sostanziale inattendibilità della CTU, in quanto l'ausiliario del magistrato – contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del Comune – ha pienamente tenuto conto della natura di area a pericolosità frana molto elevata dei terreni di causa, opportunamente scindendo – nell'ambito della causazione dell'evento – fra gli antecedenti noti (la franosità del terreno) e i fattori causali umani (la mancata o inesatta predisposizione delle opere umane idonee a scongiurare l'emersione di danni a terzi); né può accogliersi la tesi secondo cui i danni si sarebbero verificati per deficienze costruttive negli immobili, laddove sempre il CTU ha evidenziato che i fenomeni dannosi non si sono concretizzati in cedimenti verticali, quanto in spostamenti in orizzontale dovuti allo scorrimento del terreno (cd. "azioni taglianti orizzontali").

Siffatte critiche non scalfiscono, pertanto, le valutazioni sin qui espresse, alla luce dell'autosufficienza e della piena concludenza logica del percorso argomentativo seguito dal CTU nominato nel presente giudizio e fatto proprio da questo Giudice, avendo l'ausiliario – ad onta delle interpretazioni caldegiate dalla difesa del Comune – pienamente individuato ed esplicitato il nesso di causalità fra le opere realizzate e la rovina degli edifici di proprietà dell'attore.

Il CTU ha infatti puntualmente evidenziato che *"il moto franoso ha causato il trascinamento basale dei fabbricati determinando scorrimenti orizzontali nelle strutture portanti murarie riscontrati nei comenti di malta dove la resistenza a trazione risulta inferiore a quella degli elementi di muratura"* (pag. 21 dell'elaborato), specificando che la realizzazione della strada comunale ha comportato rilevanti movimenti di terra causativi della modifica geomorfologica del pendio (quesito n. 2 dell'incarico integrativo, al quale il CTU ha fornito essenzialmente una risposta positiva). Concludendo, l'ausiliario ha quindi affermato che *"l'esame della forma, dello sviluppo e dell'ampiezza delle lesioni, nonché l'analisi degli spostamenti delle parti di muratura che sono traslate rispetto alle pareti contigue rimaste nella loro posizione originaria, confermano che la causa del dissesto è da attribuire al trascinamento basale dei fabbricati conseguente al moto franoso"* (pag. 26, nel corpo delle conclusioni riepilogative).

Va peraltro evidenziato – in ogni caso – che il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte (come avvenuto nel caso di specie, dal momento che il CTU ha interloquito con i consulenti di parte prima di depositare l'elaborato definitivo), esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che il giudice si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (in termini, da ultimo, Cass. Civ., Sez. I, 9 gennaio 2009, n. 282).

Sulla somma complessivamente individuata, trattandosi di debito di valore, vanno inoltre riconosciuti gli interessi legali, calcolati, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dal fatto (che può fissarsi, nella sua realtà fenomenica concreta, al 21.1.2003, data in cui il Comune convenuto ordinava lo sgombero dei fabbricati di proprietà dell'attore, con conseguente finale emersione dell'illecito lungolatente progressivamente originatosi e maturatosi nel corso del tempo, per quanto acclarato dal CTU), non già sulla somma

rivalutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 17 febbraio 1995, n. 1712; più di recente, Cass. Civ., 24 marzo 2003, n. 4242); il tutto, oltre interessi e rivalutazione dalla data della presente sentenza all'effettivo soddisfo.

Tali ultime considerazioni consentono altresì di disattendere l'eccezione di prescrizione al diritto del risarcimento del danno avanzata dal terzo chiamato in causa giacché, anche a prescindere dalla sua legittimazione, risulta *ictu oculi* che l'azione giudiziaria, promossa con citazione notificata il 13.5.2003, è stata proposta immediatamente dopo la piena emersione dell'evento lesivo.

Quanto alla posizione del terzo chiamato in causa Caruso Carmine, che va scrutinata da questo Giudice alla luce dell'accoglimento della domanda principale, deve preliminarmente dichiararsi inammissibile l'eccezione di difetto di giurisdizione sulla domanda di garanzia avanzata dal convenuto Comune, la quale invece sottintende un rapporto negoziale fra le parti idoneo a fondare la giurisdizione del giudice ordinario.

Ed infatti, con principio assolutamente applicabile alla presente vicenda, le Sezioni Unite hanno di recente stabilito che *"ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e Corte dei conti, nelle controversie risarcitorie proposte dall'Amministrazione appaltante contro il professionista che abbia svolto l'incarico di progettista e di direttore dei lavori per l'esecuzione di un'opera pubblica, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando, nella prospettazione della domanda, la parte ne abbia dedotto la responsabilità non nella qualità di direttore dei lavori, ma in quella di progettista per gli errori e le carenze progettuali allo stesso imputabili, stante la piena indipendenza e autonomia del giudizio di responsabilità amministrativa che, anche per gli stessi fatti, compete alla Procura generale della Corte dei conti per il danno erariale subito dalla stazione appaltante"* (Cass. Civ., Sez. Un., 9 febbraio 2011, n. 3165). Deve pertanto ritenersi la giurisdizione del giudice ordinario, dal momento che il convenuto Comune ha citato in giudizio Caruso Carmine sulla scorta della prospettazione di parte attrice relativa ad *"un progetto dei lavori di ripristino delle strade inadeguato e carente"* (pag. 3 dell'atto di chiamata).

Né può accogliersi l'ulteriore eccezione di nullità della citazione, adombrata peraltro in formula generica e di stile, dal momento che la chiamata in garanzia risulta sufficientemente chiara nell'esposizione del *petitum* e della *causa petendi*.

Nel merito, le indubbie carenze progettuali analiticamente descritte dal CTU si appalesano sufficienti a fondare un addebito di responsabilità in capo al Caruso, con conseguente accoglimento della domanda di manleva.

Ed infatti, la redazione di un progetto avulso dallo stato dei luoghi appalesa *ictu oculi* l'inadempimento dell'obbligazione di redazione puntuale e corretta del progetto di ripristino della strada comunale Arcoli - Orcomone I, la cui natura rientra nel *genus* delle obbligazioni di risultato (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 2 febbraio 2007, n. 2257; di recente, cfr. Cass. Civ., Sez. II, 3 settembre 2008, n. 22129, secondo cui *"il mancato conseguimento dello scopo pratico avuto di mira dal cliente è addebitabile al professionista, se è conseguenza di suoi errori commessi nella formazione dell'elaborato, che ne rendano le previsioni inidonee ad essere attuate"*, essendo peraltro ininfluenza in *subiecta materia* la distinzione fra obbligazioni di mezzi ed obbligazioni di

risultato).

Con riguardo al successivo incarico di direzione dei lavori che il Caruso ha assunto, secondo la giurisprudenza di legittimità il direttore dei lavori, nell'adempimento delle proprie obbligazioni, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-reponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della *diligentia quam in concreto*; rientrano pertanto nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi; pertanto, non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente (cfr. Cass. Civ., sez. II, 24 aprile 2008, n. 10728; Cass. Civ., sez. II, 20 luglio 2005, n. 15255; Cass. Civ., sez. II, 28 novembre 2001, n. 15124). Le risultanze del CTU, per come analiticamente descritte *supra* (su tutte, l'affermazione che "le nuove opere stradali hanno variato il regime idraulico del sottosuolo": pag. 23 dell'elaborato integrativo), consentono di concludere agevolmente in tal senso, dal momento che il Caruso non ha adoperato tutti gli accorgimenti necessari richiesti dalla diligenza qualificata connessa alla propria duplice posizione di progettista e direttore dei lavori, predisponendo un progetto senza tenere in debito conto la morfologia dei luoghi e di fatto contribuendo alla causazione degli eventi franosi ingiustamente lesivi degli immobili di proprietà dell'odierno attore.

Deve quindi ritenersi che la responsabilità dei danni accertati vada attribuita anche al progettista-direttore dei lavori, posto che i danni stessi si sono verificati per effetto di un errore di progettazione imputabile a negligenza del professionista.

Quanto alla ripartizione della responsabilità per effetto dell'azione di regresso esercitata dall'ente pubblico committente, versandosi in tema di responsabilità extracontrattuale e non essendo emersi dall'istruttoria espletata significativi elementi di valutazione in merito alla gravità della colpa ed all'entità delle conseguenze che ne sono derivate, deve farsi applicazione della presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2055, terzo comma, c.c.

La responsabilità dei danni subiti dall'attore, dunque, dovrà essere egualmente ripartita tra entrambi i soggetti (Comune committente; progettista-direttore dei lavori).

Il progettista, come detto, è responsabile perché negligenzemente non ha previsto la realizzazione di opere che avrebbero evitato i danni subiti dall'attore (cfr. le conclusioni del CTU di inadeguata progettazione dei drenaggi sotterranei e di tutte le opere per la realizzazione del ripristino stradale, difformemente da quanto suggerito dalla Commissione di collaudo); l'amministrazione convenuta è responsabile in quanto, nonostante i ripetuti solleciti provenienti dall'attore e dalla competente Commissione di collaudo (cfr. la relazione del 10.11.1994), non si è tempestivamente attivata al fine di porre rimedio ai difetti di progettazione eliminando le cause dei danni (tanto da pervenire, molti anni dopo, all'emanazione di un ordine di sgombrare

In capo al proprietario).

Sul punto, cfr. le indicazioni scaturenti da Cass. Civ., Sez. III, 14 ottobre 2008, n. 25157: "Affinché più persone possano essere chiamate a rispondere in solido di un fatto illecito, secondo la regola di cui all'art. 2055 c.c., non è necessario che tutte abbiano agito col medesimo atteggiamento soggettivo (dolo o colpa), ma è sufficiente che, anche con condotte in dipendenti, tutte abbiano concausato il medesimo fatto dannoso").

Conseguentemente, l'azione di regresso va accolta nei confronti di Caruso Carmine, il quale deve essere condannato a versare al Comune di Morra De Sanctis quanto di ragione, e cioè nella misura di 1/2 delle somme che l'ente convenuto è tenuto a corrispondere all'attore a qualsiasi titolo (risarcimento dei danni; spese processuali; spese di consulenza tecnica d'ufficio).

Le spese processuali nel rapporto fra attore e convenuto seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, giusta la natura ed il valore della controversia, l'importanza ed il numero delle questioni trattate, nonché la fase di chiusura del processo, ed alla luce del principio di adeguatezza e proporzionalità (che impone, peraltro, una costante ed effettiva relazione tra la materia del dibattito processuale e l'entità degli onorari per l'attività professionale svolta, assegnando la prevalenza del *decisum* sul *disputatum*: Cass. Civ., Sez. Un., 11 settembre 2007, n. 19014. Il principio è stato altresì ribadito da Cass. Civ., Sez. II, 5 gennaio 2011, n. 226, secondo cui ai fini dell'individuazione dello scaglione tariffario applicabile assume decisiva rilevanza il criterio dell'effettivo valore della controversia, desumibile dal *decisum*).

Va evidenziato conclusivamente che il rimborso c.d. forfetario delle spese generali costituisce una componente delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge, che spetta automaticamente al professionista difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza, dovendosi, quest'ultima, ritenere implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali che incombe sulla parte soccombente (cfr.: Cass. Civ., Sez. II, 31 gennaio 2011, n. 2170; Cass. Civ., Sez. III, 1 giugno 2010, n. 13433; Cass. Civ., Sez. III, 19 aprile 2010, n. 9192; Cass. Civ., Sez. III, 22 febbraio 2010, n. 4209).

Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico del convenuto.

P. Q. M.

Il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, in composizione monocratica, in persona del Giudice unico dott. Luigi Levita, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- **accoglie** la domanda e, per l'effetto **condanna** il convenuto Comune al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 360.380,65, oltre interessi legali - calcolati con decorrenza dal 21 gennaio 2003, sulla somma originaria, rivalutata anno per anno -, oltre interessi e rivalutazione dalla data della presente sentenza all'effettivo soddisfo;


- **condanna** il convenuto Comune al rimborso delle spese processuali in favore dell'attore, che liquida in euro 432,00 per spese, euro 5.000,00 per diritti ed euro 15.000,00 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA come per legge;
- **pone** definitivamente a carico del convenuto Comune le spese di CTU, già liquidate in corso di causa;
- **accoglie** la domanda di garanzia spiegata dal convenuto Comune nei confronti del chiamato in causa e **dichiara**, pertanto, quest'ultimo corresponsabile, in pari grado con il Comune, nella produzione dei danni subiti dall'attore; per l'effetto, **condanna** Caruso Carmine a versare al Comune di Morra De Sanctis 1/2 delle somme che il Comune convenuto è tenuto a corrispondere all'attore: a titolo di risarcimento dei danni; a titolo di spese processuali; a titolo di spese di CTU.

Sant'Angelo dei Lombardi, 16 agosto 2011.

Il Giudice

dott. Luigi Levita

15.8.11
L





23.8 / 26.8.11

2
chiesta dell' avv. Garzanti
WTO Esecuzione
E. 24, 82

A

26.8.11
Garzanti

D

E' copia conforme all'originale esistente agli atti del Tribunale di Sant'Angelo
dei Lombardi.


Sant'Angelo dei Lombardi, li

26.8.11

Il



A richiesta dell'Avv.



si rilascia la seguente formula :

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a
chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al pubblico
ministero di darvi assistenza ed a tutti gli ufficiali della forza pubblica di
concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Sant'Angelo dei Lombardi, li

26.8.11

Il F.to

E' copia conforme alla prima rilasciata in forma esecutiva.

Sant'Angelo dei Lombardi, li

26.8.11

Il



UFFICIO NOTIZIENZE ESECUZIONI E PROTESTI
TRIBUNALE DI SINDACATI LOMBARDI
RELATA DI NOTIFICA

30/08/2011

Relato da Avv. Dario Pizzano

Il sottoscritto ha certificato di aver notificato
il presente atto di legge l'unito atto
Bravo, Marco Bismetti sui possessi del Simeto Pro tempore
recandosi
all'Ufficio P.E. S.M.A. C.A. C. la il C.A. S. S. alla

Via..... e consegnandone copia
conforme all'originale a mani della Sign. CARUTO ASSUNTA

Impiegato addetto al protocollo
ed incaricato alla ricezione
tale qualificatosi

Marco de Sordi c. 30/08/2011



L'Ufficiale Giudiziario
- P. VECCHIONE -

23 8. m
31-11-11

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Gerardo Capozza

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Nicola De Vito

- *Il sottoscritto Segretario Comunale;*
- *Visto l'Art 124, primo comma del T.U.E.L. 18. 8.2000, n. 267;*
- *Visto l'Art. 3 C. 18 e 54 legge 244/2007;*
- *Visti gli atti d'ufficio;*

A T T E S T A

- *Che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 07 febbraio 2014, così come prescritto dalla vigente normativa;*

Dalla residenza municipale li 07 febbraio 2014


IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to De Vito Nicola

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Li 07 febbraio 2014

Il Segretario Comunale



07/02/2014

23/02/2014

